

COMUNE DI RAGALNA

Provincia di Catania

**REGOLAMENTO
GENERALE
COMUNALE
DI POLIZIA
CIMITERIALE**

Adottato con deliberazione C.C. n. 26 del 12/5/1999

Aggiornato con deliberazione C.C. n. 56 del 30/7/2002

Modificato con deliberazione C.C. n. 22 del 15/11/2023
(gli aggiornamenti sono in sottolineato)

REGOLAMENTO GENERALE COMUNALE DI POLIZIA CIMITERIALE

CAPO I

Sez. I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 1

I familiari, e per essi i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altro luogo di ricovero e cura, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra i conviventi o ricoverati al più presto possibile e comunque entro le 24 ore dal decesso, per ottenere l'autorizzazione al trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui è avvenuto il decesso e dare tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica che la fornisce.

Art. 2

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso di persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che possano giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri accertati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla camera di osservazione del Cimitero.

Quando invece la morte viene accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

È considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente Regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi ed aeromobili battenti bandiera nazionale.

Art. 4

Ai termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Presso l'Ufficio di Igiene del Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte.

Art. 5

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza. Il Sindaco incarica dell'esame delle parti rinvenute il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti all'Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 6

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'azienda sanitaria competente.

I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Responsabile Servizio Medico di Base anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore e non oltre le 130 ore dal decesso. Il medico ha il compito di accertare la morte redigendo il certificato di cui all'art. 141 sull'Ordinamento dello Stato Civile.

Art. 7

L'Ufficiale dello Stato Civile che venga a conoscenza della sepoltura di un cadavere senza la prescritta autorizzazione da lui rilasciata, deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica competente.

Art.8

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.

Art. 9

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco fornito dal Ministero della Sanità, il medico deve darne subito avviso all'azienda unità sanitaria locale competente per i necessari provvedimenti di disinfezione, e deve pure osservare tutte le norme vigenti emanate dall'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 10

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'azienda unità sanitaria locale competente.

Art. 11

Nel dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 12

Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare agli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel Cimitero.

Art. 13

I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione.

Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intra-uterina, il sesso se riconoscibile e le cause certe o probabili della morte del feto o quelle dell'aborto. Nel Cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Sez. II
RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 14

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 febbraio 1961 n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

L'azienda unità sanitaria locale competente può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva o diffusiva o sospetta d'esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario - nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Restano salvi i poteri dell'autorità giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 15

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

Art. 16

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'Ospedale o della casa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'azienda unità sanitaria competente, della scheda di morte contemplata dall'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO II PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Art. 18

Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 19

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del Cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 20

Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Premesse sempre le necessarie pratiche di nettezza da usarsi sul presunto cadavere, come se si trattasse tuttavia di persona viva, non è lecito privarlo delle sue coperte, muoverlo dal luogo e vestirlo prima della visita medica di controllo, anche in rapporto agli accertamenti di cui agli articoli 6, 8, 10 del presente Regolamento. Devesi inoltre provvedere che il cadavere non sia lasciato in abbandono prima di tale visita medica. Così non è permesso di ritrarre dal cadavere la cosiddetta maschera se non dopo il periodo indicato negli articoli 14 e 17.

Art. 21

Nella camera mortuaria del Cimitero, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,

osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore dell'azienda unità sanitaria, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185.

Art. 22

I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 21.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPO III DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 23

Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 24

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 25

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 26

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno dolce ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri. Non è consentito l'uso di materiale biodegradabile. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a sette decimi di millimetro, se di zinco, a 1.5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di quattro centimetri.

Art. 27

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento, a causa e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome e casato del defunto ed anno di morte, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

È in facoltà della famiglia del defunto di collocare entro il feretro, anche una bocchetta chiusa a ceralacca contenente le indicazioni ritenute convenienti ed opportune. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

CAPO IV TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 28

Il trasporto dei cadaveri al Cimitero viene eseguito tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 29

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del Cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 30

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 31

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del Cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei Cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 32

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 37 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Art. 33

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene Pubblica dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme, siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 34

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al Cimitero, oppure dall'abitazione al Cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

I cortei, di cui al comma precedente, sono scortati e vigilati dalla Polizia Municipale.

Art. 35

I cortei funebri non debbono di regola far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 36

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 30 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 37

Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, onde essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ed essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 38

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del Cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo.

Art. 39

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937 n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 29, 30 e seguenti del citato D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 40

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 97 n. 7 del presente Regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Art. 41

Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve - anche in questa ipotesi e per quanto è possibile - percorrere la strada più corta.

Art. 42

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 43

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 30 e 40 precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0.660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

CAPO V**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO****Art. 44**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

CAPO VI**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

Art. 45

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1 - Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purché tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal Sindaco del Comune di residenza.

2 - Certificato in carta libera del medico curante o dell'azienda unità sanitaria competente, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In mancanza del certificato di cui al punto 2 precedente, ovvero nel caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 46

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art. 47

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 48

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario, e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.

Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento tecnico per la disciplina dell'attività edificatoria nel cimitero Comunale.

Art. 49

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 30 e 39, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 50

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel Cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali, od anche in colombari privati (che devono avere le

caratteristiche delle nicchie cinerarie del Cimitero Comunale, devono avere destinazione stabile e devono offrire garanzia contro ogni profanazione), oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il custode del Cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del Cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Gli oneri per la cremazione di cui all'art. 45 sono a carico del Comune di Ragalna e sono stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 51

Eccezione fatta per i cadaveri dei morti all'ospedale e per gli ordini emanati dall'Autorità Giudiziaria, non si può procedere ad una autopsia senza averne ottenuto il permesso dal Sindaco e l'autorizzazione dalla famiglia del morto.

Le autopsie autorizzate dal Sindaco devono essere eseguite nella camera mortuaria del Cimitero, osservate le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990 n. 285. Alle autopsie non possono assistere che le persone strettamente necessarie.

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con R.D. 29 maggio 1931 n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del coordinatore dell'azienda unità sanitaria locale, della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco o all'azienda unità sanitaria locale ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 15.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 52

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione, deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 53

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di

controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori, a mente degli articoli 9 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964 n. 185.

CAPO VII CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO

Art. 54

Nessun cadavere può essere ricevuto nel Cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5.

Tali atti saranno ritirati dal custode del Cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Sindaco.

A richiesta dei genitori nel Cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Sindaco, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 55

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 54, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 54, l'anno, il giorno e l'ora di morte e dell'inumazione, il numero di placca di individuazione portato dalla cassa e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 56

I registri, indicati nell'articolo precedente, devono essere presentati ad ogni richiesta degli ufficiali comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnata, ad ogni fine di anno, al

Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

Art. 57

La camera mortuaria del Cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

Art. 58

Il Cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia, a cielo scoperto;
- c) di tombe o loculi individuali, a cielo scoperto;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari per resti mortali;
- f) di un colombario o nicchia per accogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) di cappelle;
- h) di colombari comunali da concedere a privati singoli od associati.

Possono richiedere in vita aree cimiteriali di cui ai punti a),b),c),d),e),f),g) ed h), tutti i cittadini residenti nel Comune di Ragalna da almeno 5 anni consecutivi.

L'assegnazione delle tombe, loculi, ossari, colombari, nicchie o spazi per la edificazione di cappelle, di cui al presente articolo, avverrà con determinazione del Sindaco, secondo l'ordine cronologico delle richieste risultante dalla data e dal numero del protocollo generale e secondo le norme di legge e del presente Regolamento o di quelle che dovessero eventualmente in prosieguo integrarle, modificarle o sostituirle.

Costituirà titolo di preferenza, per una sola volta, nella assegnazione di spazi o aree cimiteriali per tombe, loculi, colombari, nicchie, ecc. la richiesta di cambio con altri spazi o aree già ottenuti in concessione e allo scopo di riunire le spoglie di familiari sino al secondo grado civile, previa cessione gratuita al Comune dell'area o spazio già assegnati, nonché subordinatamente all'assolvimento delle prescrizioni previste dalle norme di legge e del presente Regolamento nonché ai pagamenti che dovranno eseguirsi in applicazione delle tariffe che saranno stabilite con gli atti che verranno in prosieguo assunti e successivamente allegati sotto la lettera A) al presente Regolamento.

Le richieste di spazi o aree cimiteriali a non residenti per la costruzione di tombe, loculi e colombari potranno essere eventualmente accolte previa motivate ed eccezionali richieste rivolte al Sindaco ed entro una percentuale massima del 2% (due per cento) degli spazi ed aree disponibili e l'osservanza di tutte le prescrizioni e modalità previste dal presente Regolamento.

Gli spazi destinati ai non residenti di cui al comma precedente, sono individuati nelle planimetrie allegate al presente Regolamento.

CAPO VIII INUMAZIONI

Art. 59

Il Cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 60

Ogni fossa del campo comune sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del custode del Cimitero, subito dopo scoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

Art. 61

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 62

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 63

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Art. 64

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 65

Per calare nella fossa un feretro, si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo 61.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 66

Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento.

All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 67

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo nel rispetto delle norme stabilite dal Regolamento Tecnico per la disciplina dell'attività edificatoria nel Cimitero Comunale.

Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte e all'anno, mese e giorno della morte. È facoltà della Giunta Municipale autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPO IX
TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 68

Il Comune può porre a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia e cappelle;**
- b) tombe o loculi individuali e monumentali;**
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali, individuali.**

Art. 69

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 68 devono essere racchiuse in duplice cassa corrispondente ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

Art.70

La tariffa per la tumulazione nonché il prezzo di concessione del terreno a metro quadro sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Le tariffe suddette potranno, a richiesta, essere rateizzate fino ad un massimo di dodici rate mensili, previa anticipazione del 30% dell'importo globale.

Il pagamento verrà effettuato con versamenti in favore della Tesoreria Comunale.

Art. 71

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 72

Le tombe di famiglia e monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;**
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;**
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.**

Nel caso di cui alla lettera a), la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel caso di cui alla lettera b), le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Le cappelle possono essere concesse:

- a) ad una famiglia, con partecipazione di altre famiglie;**
- b) ad enti, corporazioni, fondazioni.**

I soggetti concessionari possono trasmettere il possesso delle cappelle, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia e nelle cappelle di cui al presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;**
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;**
- III) il coniuge.**

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che:

- a) **Mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) per le tombe di famiglia e b) per le cappelle, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.**
- b) **Non siano residenti nel Comune di Ragalna, fatta eccezione per le aree previste agli artt. 58, 88 e 89.**

Art. 73

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 99 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 74

Le lampade votive, le decorazioni, gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguiti e posti in opera se non dopo aver chiesto e ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 75

La costruzione di tombe di famiglia o monumentali dovrà essere eseguita direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio, su conforme parere del Servizio di Igiene Pubblica e sentita la Commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda unità sanitaria locale.

Art. 76

Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati, nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione. Il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque, il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe e le migliorie eventualmente esistenti.

Art. 77

Nessuna opera può essere intrapresa nel Cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Responsabile del Servizio, previo parere della Commissione Edilizia Comunale.

Art. 78

La richiesta di concessione di terreno cimiteriale, tombe, loculi, nicchie, colombari ecc., dovrà essere fatta dal Sindaco utilizzando l'apposito modulo (di cui all'allegato A). In tale richiesta, oltre i dati anagrafici generali previsti, dovranno specificarsi il tipo di concessione richiesta, con la specifica del numero dei posti da occupare e costruire, e la superficie, riferita alle tipologie di fascia differenziata per i costi, di cui alla tabella delle tariffe cimiteriali.

Le concessioni di terreno cimiteriale, tombe, loculi, nicchie, colombari, ecc. avranno la durata di anni 99.

Scaduto il periodo di concessione, gli interessati dovranno chiederne il rinnovo: e ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda di rinnovo, presentata entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà effettuarsi comunicazione da parte del Responsabile del servizio e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune è obbligato a dare avviso agli interessati di tale scadenza.

Art.79

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50'anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

Art. 80

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

La durata del periodo di cui all'art. 78, decorre dal momento della stipula dell'atto di concessione di cui al 1° comma;

All'atto della stipula dell'atto di cui sopra, devono comunque verificarsi quanto previsto all'articolo 58.

CAPO X ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando almeno il decennio dal seppellimento è decorso od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata; *sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali, con ordinanza del Sindaco*. Si scavano di nuovo le fosse per dar luogo ad altre sepolture.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza. È compito dell'incaricato dell'AUSL stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Le esumazioni straordinarie si fanno allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco per trasferimento ad altra sepoltura, nello stesso cimitero od in altro cimitero, o per cremazione.

Art. 82

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, vengono *eseguite* dal custode del Cimitero e da altro personale preposto, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune di Ragalna e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura dei tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio all'albo cimiteriale almeno 60 giorni prima dell'inizio.

Art. 83

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del Cimitero. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente articolo 43.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del Cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del Cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc. devono essere interrati in apposite aree individuate.

Art. 84

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione, e 20 per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione, *sono eseguite dal custode del cimitero e dagli eventuali operatori cimiteriali e possono essere ordinarie e straordinarie.*

Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente:

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23112/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

Art. 85

Anche per le estumulazioni si osservano le norme di cui al precedente articolo 83.

Entro il mese di Settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

É possibile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, riunire i resti mortali raccolti nella cassetta di zinco, in un loculo contenente il feretro di un familiare.

É possibile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, riunire nella stessa celletta più cassette di zinco contenenti resti mortali appartenenti ad un familiare.

É possibile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, riunire più resti mortali, divisi in sacchetti, con tutte le indicazioni relative alla identificazione dei medesimi appartenenti a componenti della stessa famiglia, esumati o estumulati contemporaneamente.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione il Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Art. 86

Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Le esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'azienda unità sanitaria locale o di un suo delegato e del custode.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del Cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia.

Art. 87

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altri loculi all'interno del Cimitero stesso.

**CAPO XI
REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO****Art. 88**

É prevista nel Piano Regolatore Cimiteriale (di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285) l'area destinata alla sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Art. 89

Eccezionalmente, a comunità straniere che facessero domanda di avere uno spazio proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere data dal Sindaco in concessione un'area adeguata nel Cimitero.

**CAPO XII
SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO****Art. 90**

Per la costruzione di cappelle private fuori dal Cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui all'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche, è necessario il provvedimento del Responsabile del servizio, previo atto d'indirizzo della G.M., sentita la Commissione Edilizia Comunale. L'ispezione tecnica sarà eseguita a spese del richiedente.

Art. 91

Per la tumulazione nelle cappelle private, è necessario il nulla osta del Sindaco e l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 92

Le cappelle private costruite fuori dal Cimitero devono rispondere a tutti i requisiti previsti all'art. 104 del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285, nonché del presente Regolamento.

**CAPO XIII
NORME DI COMPORTAMENTO****Art. 93**

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità Giudiziaria o al personale addetto o assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie ed ordinarie.

Art. 94

Chiunque nell'interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del Cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali ed amministrativi ai sensi di legge.

**CAPO XIV
CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI****Art. 95**

La custodia del Cimitero è affidata a personale alla dipendenza organica dell'Ufficio Tecnico del Comune.

Art. 96

Il custode del Cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la cura e la conservazione del Cimitero, nonché la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del Cimitero e quella dei suoi diversi locali. Egli deve, in particolare:

- 1) Dare la necessaria assistenza per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- 2) Segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;

- 4) **Curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe;**
- 5) **Vigilare per l'osservanza del presente Regolamento e informare il Sindaco di tutto ciò che ritenga irregolare;**
- 6) **Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei ceppi, croci, ecc.;**
- 7) **Tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato relativo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;**
- 8) **Eeguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;**
- 9) **Avvertire l'azienda unità sanitaria locale per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria, eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questa richiederà;**
- 10) **Presenziare a tutte le operazioni all'interno dell'area cimiteriale.**

Art. 97

Il custode del Cimitero, dipendente comunale, percepirà un trattamento economico annuo previsto dal contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti Locali.

CAPO XV CONTRAVVENZIONI

Art. 98

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 258.23, secondo la gravità della violazione, ed eventuale reiterazione della stessa, riscontrata dal Responsabile del servizio, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della Legge 12/07/1961 n. 603, e degli artt. 32 e 113 della Legge 24/11/1981 n. 689.

CAPO XVI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano e si applicano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 100

Per la disciplina dell'attività edificatoria nel Cimitero valgono le norme di cui al Regolamento Tecnico allegato al presente di cui fa parte integrante.

Art. 101

Il presente Regolamento Generale, unitamente all'allegato Regolamento Tecnico per la disciplina dell'attività edificatoria comunale, entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione per giorni 15 consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

CAPO XVII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 102

1- Domande giacenti:

In fase di prima attuazione sono esaminate e verificate prioritariamente le istanze di concessione giacenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, alle quali si applica integralmente la disciplina dettata dallo stesso.

La verifica suddetta avviene previo accertamento da parte dell'Ente dell'attualità dell'interesse all'ottenimento della concessione a suo tempo richiesta, mediante comunicazione scritta inviata alla parte richiedente, alla quale viene assegnato un termine di trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta è da intendersi carente d'interesse e pertanto decaduta.

2- Concessioni non formalizzate:

Per quanto riguarda le concessioni di fatto rilasciate in passato per motivi d'urgenza, l'Amministrazione provvede alla relativa regolarizzazione mediante stipula delle convenzioni e previo conguaglio tra quanto versato e quanto dovuto in base al presente Regolamento.

3- Per quanto riguarda la misura delle tariffe da applicare nell'ipotesi di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo si fa riferimento a quanto stabilito con separata deliberazione.

AGGIORNAMENTO

Art. 103 (Deposito provvisorio)

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento anticipato del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) – per coloro che richiedono l’uso di un’area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;*
- b) – per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;*
- c) – per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.*

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del servizio, limitatamente al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

É consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 104 (Orario)

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed esposto all’albo del cimitero nei modi d’uso.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;*
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;*
- c) introdurre oggetti irriverenti;*
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;*
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;*
- f) accumulare neve sui tumuli;*
- g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;*
- h) danneggiare aiuole e alberi, o scrivere sulle lapidi o sui muri;*
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l’offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;*
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l’assenso dei familiari interessati;*
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;*
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d’uso;*
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio;*

n) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 105 (Disciplina dell'ingresso)

Nel cimitero non si può entrare solo che a piedi.

È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;*
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;*
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;*
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua ;*
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.*

Per motivi di salute od età, il Responsabile del Servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

Art. 106 (Materiali ornamentali)

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il personale addetto alla manutenzione del cimitero disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1 comma verranno adottati previa diffida, effettuata trenta giorni prima, diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Art.107 (Divisione, Subentri)

Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e vi trovano applicazione le disposizioni legislative vigenti; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

Tali richieste sono recepite e registrate dal Responsabile del servizio anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.72, sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile del servizio entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 72, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 72, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o vent'anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art.108 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di 50 anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/100 della

tariffa in vigore per il numero degli anni (interi o frazione superiore a sei mesi di durata residua) intercorrenti tra la rinuncia e la scadenza della concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.109 (Rinuncia a concessione di aree libere)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione.*
- b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.*

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione cui rinuncia, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198* della tariffa corrisposta al momento della stipula del contratto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;*
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.*

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art.110 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione)

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui all'art. 68, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;*
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.*

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma successivo, il rimborso di una somma :

- per concessioni della durata di 99 anni in misura pari a 1/198* della tariffa corrisposta al momento della stipula del contratto per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;*
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.*

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 111 (Decadenza)

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;*
- b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;*
- c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.*

La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto c), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di accertata irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di novanta giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 112 (Provvedimenti conseguenti alla decadenza)

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, ove esistono.

Dopodichè il Responsabile del servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 113 (Estinzione)

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 78, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepoltura per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune, ove esistono.

Art. 114 (Responsabilità - Deposito cauzionale)

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 115 (Recinzione aree - materiali di scavo)

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del servizio.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile del servizio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 116 (Introduzione e deposito di materiali)

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del servizio. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 117 (Orario di lavoro)

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dall'Ufficio Tecnico.

È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Art. 118 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti)

Il Responsabile del servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 119 (Vigilanza)

Il Responsabile del servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all'art.114.

Art. 120 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero)

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;*
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;*

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia nell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;*
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;*
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;*
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;*
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.*

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 121 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti)

All'interno del Cimitero del Comune di Ragalna, può essere disposta dal Sindaco l'assegnazione gratuita di aree cimiteriali, destinate alla tumulazione od inumazione di salme, ceneri o resti di cittadini residenti o non residenti, che:

- a) si siano distinti in vita per le loro opere di ingegno o per particolari od eccezionali servizi resi alla comunità ragalnese;*
- b) siano in condizioni economiche familiari indigenti;*
- c) siano deceduti a causa di lunga, grave e costosa malattia che ha lasciato il nucleo familiare in disagiate e precarie condizioni economiche;*
- d) siano deceduti per gravi disgrazie, di natura diversa, per cui è stato dichiarato il lutto cittadino per la profonda commozione ed il coinvolgimento che ha provocato nell'opinione pubblica.*

Il beneficio è ad esclusivo vantaggio del soggetto indicato.

Il Comune fornisce altresì gratuitamente la cassa per salme di persone, come di seguito indicate, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico:

- a) nullatenenti e senza familiari tenuti al mantenimento ai sensi del Codice Civile;*
- b) che pur essendo titolari di beni mobili ed immobili non abbiano eredi fino al sesto grado, o non abbiano nominato alcun erede;*
- c) sconosciuti rinvenuti nel territorio comunale.*

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato in base ai criteri previsti nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti e privati.

Per le medesime finalità di cui ai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme, resti di "cittadini benemeriti" o di cittadini deceduti per gravi malattie in condizioni economiche.

Il presente articolo si applica anche in sanatoria alle assegnazioni già effettuate

Art. 122 (Scadenario delle concessioni)

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di Settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Art. 123 (Atti a disposizione del pubblico)

Presso gli uffici del Responsabile del servizio è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10/9/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;*
- b) copia del presente Regolamento;*
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;*
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;*
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;*
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n.241.*

Ogni cittadino può accedere agli atti di cui sopra nei termini e nei modi previsti dal Regolamento per la visione degli atti amministrativi.

INDICE

CAPO I

*Sez. I – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO
DEI DECESSI* p. 2

Sez. II – RISCONTRO DIAGNOSTICO p. 5

CAPO II – PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI p. 6

CAPO III – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI p. 7

CAPO IV – TRASPORTO DEI CADAVERI p. 8

*CAPO V – RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO
DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO* p. 10

CAPO VI – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE p. 11

CAPO VII – CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO p. 13

CAPO VIII – INUMAZIONI p. 15

CAPO IX – TUMULAZIONI (Sepolture private) p. 17

CAPO X – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI p. 20

CAPO XI – REPARTI SPECIALI ENTRO IL CIMITERO p. 22

CAPO XII – SEPOLCRI PRIVATI FUORI DAL CIMITERO p. 22

CAPO XIII – NORME DI COMPORTAMENTO p. 23

CAPO XIV – CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI p. 23

CAPO XV – CONTRAVVENZIONI p. 24

CAPO XVI – DISPOSIZIONI FINALI p. 25

CAPO XVII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE p. 25

AGGIORNAMENTO

Art. 103 (Deposito provvisorio) p. 26

Art. 104 (Orario) p. 26

Art. 105 (Disciplina dell'ingresso) p. 27

Art. 106 (Materiali ornamentali) p. 27

Art. 107 (Divisione, Subentri) p. 28

Art. 108 (Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni) p. 28

Art. 109 (Rinuncia a concessione di aree libere) p. 29

Art. 110 (Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione) p. 29

Art. 111 (Decadenza) p. 30

Art. 112 (Provvedimenti conseguenti alla decadenza) p. 30

Art. 113 (Estinzione) p. 30

Art. 114 (Responsabilità – Deposito cauzionale) p. 30

Art. 115 (Recinzione aree – materiali di scavo) p. 31

Art. 116 (Introduzione e deposito di materiali) p. 31

Art. 117 (Orazio di lavoro) p. 31

Art. 118 (Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti) p. 31

Art. 119 (Vigilanza) p. 31

Art. 120 (Obblighi e divieti per il personale del cimitero) p. 31

Art. 121 (Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti) p. 32

Art. 122 (Scadenario delle concessioni) p. 32

Art. 123 (Atti a disposizione del pubblico) p. 33